



Prot. 487

Como 16 marzo 2011

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 2/2011

**Assemblea  
Bilancio  
Consuntivo**

Si comunica che presso la sede del Collegio in Via Vittorio Emanuele 113 Como è convocata l'Assemblea degli iscritti in prima convocazione venerdì 28 marzo 2011 alle ore 09.00

**IN SECONDA CONVOCAZIONE  
LUNEDI' 4 APRILE 2011 - alle ore 18.00**

con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio Consuntivo anno 2010
- Regolamento Unico
- Varie ed Eventuali

Il bilancio consuntivo 2010, nella sua stesura definitiva, potrà essere richiesto, anche telefonicamente, dagli iscritti interessati alla segreteria del Collegio.

Chi avesse interesse a consultarne gli allegati potrà rivolgersi allo studio del dott. Testoni in Como, Via Giovio 16 - Tel. 031-262257, previo appuntamento telefonico.

**Incontro  
Fascicolo  
fabbricato -  
06.04.2011**

Il CNPI, in collaborazione con Geo Network, ha messo a punto un *Software* per la redazione del Fascicolo immobiliare.

La presentazione del lavoro, consequenziale al Convegno organizzato dal Collegio nel maggio 2010, si terrà il prossimo **6 aprile** dalle ore **09.00 alle 12.00** presso **l'ITIS Magistri Cumacini** Via Colombo (Loc. Lazzago) a **Como**.

Nel concreto sarà possibile vedere come l'elaborazione di tutti i dati identificativi di un immobile, attraverso l'uso di un programma specifico, possa dare come risultato il già citato documento "Fascicolo immobiliare".

Nei prossimi giorni verrà inviato il programma dettagliato dell'evento contenente la scheda di adesione che gli interessati potranno inviare per prenotare la propria partecipazione.

DAL COLLEGIO

Rinnovato l'accordo di collaborazione con i Comuni per il miglioramento della qualità dell'aria

Nell'ottica del miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera (L.R. n. 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") la **Giunta Regionale ha rinnovato il protocollo di collaborazione** con i Comuni ricadenti nella "Zona A1" del territorio regionale e con i Comuni limitrofi alla "Zona A1" che hanno aderito, o aderiranno, al Protocollo di collaborazione con le Province ai sensi della D.G.R. n. 9595 dell'11.06.2009.

Norme Forestali Regionali: approvate modifiche e integrazioni

Dal 19.02.2011 sono entrate in vigore modifiche e integrazioni al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali".

Le proposte mirano prevalentemente a:

- recepire le novità normative introdotte alla L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) a febbraio 2010 con la L.R. 3/2010;
- semplificare gli allegati richiesti alla denuncia di inizio attività, in quanto l'imminente entrata in funzione della nuova procedura on-line per il permesso di taglio bosco, consentendo di "geo-referenziare" le tagliate, permetterà di raccogliere direttamente informazioni utili per istruttorie e controlli dal confronto con le banche dati regionali: ciò permette di stralciare la "dichiarazione di conformità tecnica";
- abbassare da 2 a 1 ettaro di superficie di bosco percorso dal taglio di utilizzazione la soglia oltre la quale l'intervento ha finalità commerciali e quindi deve essere realizzato da imprese agricole, imprese boschive, consorzi forestali o enti pubblici in amministrazione diretta;
- nel caso di tagli di boschi di pregio che richiedono particolari abilità tecniche ("tagli di utilizzazione dei boschi d'alto fusto"), abbassare da 500 a 100 metri cubi la soglia oltre la quale gli interventi devono essere effettuati da imprese boschive qualificate, consorzi forestali o Ersaf;
- semplificare le norme che regolano il pascolo in bosco, permettendolo in tutti i casi in cui esso può essere condotto senza danni al soprassuolo di pregio.

Il Codice degli Appalti si applica anche ai PRIVATI

Il Codice degli Appalti **va applicato anche ai privati che realizzano lavori pubblici se c'è lo scomputo degli oneri di urbanizzazione.**

Lo comunica l'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici (AVCP), precisando che "i privati che realizzano opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono individuati dal codice dei contratti pubblici come Stazioni Appaltanti e risultano pertanto soggetti all'applicazione del codice (art. 32, co. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006).

*Tali privati sono tenuti pertanto ad effettuare le previste verifiche dei requisiti di ordine generale in sede di gara".*

L'AVCP, al fine di **individuare questi soggetti privati, ha istituito una apposita banca dati** contenente le informazioni dei titolari di permesso di costruire che realizzeranno anche opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

**Appalti e sicurezza sul lavoro: dal Ministero chiarimenti su obblighi e procedure**  
 Circ. 11.02.2011, n. 5

L'11.02.2011 è stata firmata dal Ministro Sacconi la **Circolare n. 5** che fornisce **indicazioni e chiarimenti in materia di appalti e sub-appalti**.

Risulta di particolare interesse per le stazioni appaltanti e per le imprese, ma anche per la direzione dei lavori e i diversi operatori coinvolti nei lavori pubblici.

Gli argomenti trattati sono:

- Quadro giuridico degli appalti
- Genuinità dell'appalto
- Appalto illecito e fraudolento
- Obblighi retributivi
- Valori degli appalti e criteri di scelta dei contraenti
- Regime di responsabilità solidale
- Certificazione del contratto
- Sicurezza sul lavoro negli appalti

Il testo fornisce chiare indicazioni su quali siano i parametri da considerare affinché un appalto possa essere definito "**genuino**", come ad esempio l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, la regolarità del D.U.R.C., il Libro Giornale, ecc.

Nel caso in cui si presentassero casi di appalti illeciti o fraudolenti, la Circolare ribadisce le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 276/2003: **50 € per lavoratore/giorno, più 20 € per lavoratore/giorno**, qualora la frode violi i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi contributivi.

Inoltre la Circolare richiama l'attenzione sulla verifica della sussistenza del "**rischio d'impresa**"; indicatori di ciò potrebbero essere il fatto che l'appaltatore svolga una propria attività produttiva abitualmente in maniera evidente e comprovata, oppure operi per conto di differenti imprese da più tempo, ecc.

Si ribadisce, inoltre, la necessità che le stazioni appaltanti pubbliche pongano la massima attenzione al **costo della manodopera della sicurezza**, che non possono mai essere oggetto d'asta, in quanto "**costi insopprimibili**" e si sottolinea l'importanza del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)**; infine si specifica ancora una volta che un'attenta valutazione dei rischi sul luogo di lavoro all'azienda costa molto meno di un eventuale risarcimento per infortuni sul lavoro.

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110211\\_Circolare\\_5\\_11022011.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110211_Circolare_5_11022011.htm)

**Prenotazione per presentazione delle domande di voltura**

E' in corso di attivazione il **servizio di prenotazione on -line** per la consegna delle domande di volture presso l'apposito sportello di accettazione; tale prenotazione è realizzabile mediante utilizzo di software predisposto dall'Agenzia del Territorio.

Detto servizio è già attivo **da mercoledì 2 MARZO 2011**.

La presentazione del servizio e l'accesso allo stesso sono presenti sul sito internet dell'Agenzia alla pagina <http://www.agenziaterritorio.it/cup/index.htm>.

Si evidenzia che il servizio consente di prenotarsi per la presentazione di **non più di 3 domande di volture per singolo appuntamento e per ogni utente**.

L'accesso allo sportello volture è regolamentato anche mediante ritiro di biglietti numerati emessi dal sistema eliminacode presente all'interno dell'ufficio.

**Docte 2**  
**Obbligatorio**  
**dal 02.05.2011**  
Agenzia Entrate  
Prov. 28.02.2011,  
n. 13118

L'Agenzia del Territorio ha rilasciato una **nuova versione del software DOCTE**, che i soggetti interessati potranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle variazioni delle qualità di coltura o di destinazione delle particelle censite al Catasto Terreni.

DOCTE 2 permette di acquisire tutte le informazioni necessarie alla registrazione in catasto delle variazioni colturali (quindi non solo i dati tecnici relativi alle particelle oggetto di variazione) e di recepire, in forma strutturata, i dati relativi ad un soggetto dichiarante, diverso dal titolare di diritti reali sul terreno, o ad un soggetto delegato alla presentazione.

Inoltre rende possibile l'integrazione dei dati oggetto di dichiarazione catastale con quelli già richiesti agli agricoltori nelle domande per l'erogazione dei contributi europei gestite nel territorio nazionale dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Ciò contribuisce a realizzare le procedure di semplificazione previste dalla legge 24.11.2006, n. 286.

DOCTE 2 prevede anche la possibilità di richiedere l'attribuzione di una classe inferiore o superiore a quella posseduta nell'ambito della medesima qualità di coltura ed effettuare il "classamento per parificazione", nel caso in cui la qualità di coltura sia assente dai quadri tariffari pubblicati.

In questa nuova versione, infine, è stata inserita una guida automatica per l'individuazione della qualità di coltura catastale compatibile con quelle presenti nel quadro tariffario del Comune o nella zona censuaria.

Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale escluse le aree in cui le funzioni amministrative, in materia di catasto, sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Con DOCTE 2, la cui **utilizzazione è facoltativa fino al 2 MAGGIO**, si concretizza un altro importante tassello nell'ampio processo di informatizzazione dei servizi in cui l'Agenzia del Territorio è impegnata da anni al fine di rispondere con sempre maggiore efficacia alle istanze dell'utenza pubblica e privata.

<http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2028%20febbraio%202011.pdf>

---

**Attivo il**  
**Portale GSE**  
**per le richieste**  
**di incentivi**  
**con il terzo**  
**conto energia**

Il GSE informa che è **operativo il PORTALE per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti con il Terzo Conto Energia** (D.M. 6/8/2010).

Si ricorda che possono usufruire degli incentivi tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dal primo gennaio 2011 (o dopo il 25.08.2010 per gli impianti fotovoltaici a concentrazione) a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- impianti fotovoltaici "su edifici" o "altri impianti";
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.

Per richiedere gli incentivi, i Soggetti Responsabili degli impianti o i Referenti Tecnici delegati sono tenuti a utilizzare il portale applicativo.

Inoltre, il GSE ha predisposto una specifica Guida che illustra le funzionalità dell'applicazione web dedicata al Terzo Conto Energia.

Si ricorda che l'invio delle richieste deve avvenire **esclusivamente per via telematica**.

**Le novità del Milleproroghe**  
 Legge 26.02.2011, n. 10  
 (G.U. 26.02.2011, n. 47 - s.o. 53)

È stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. 29.12.2010, n. 225 - **Milleproroghe** - recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

Tra i punti più interessanti:

- **proroga al 30.04.2011** per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per "case fantasma" (cambiano, al riguardo, le procedure di notifica della rendita presunta: saranno affisse direttamente all'albo pretorio del Comune e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia del Territorio);
- confermata l'entrata in vigore il **21.03.2011 della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile**, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale;
- **proroga al 31.03.2011** dei termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 -**Codice degli Appalti**- scaduti il 30.12.2010 - che consentono alle imprese ed ai professionisti di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonché a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti;
- **proroga al 31.03.2011 per i laureati vecchio ordinamento** per poter sostenere le prove per l'ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sostenendo due prove d'esame invece che le quattro previste attualmente;
- **proroga al 31.03.2011** per completare l'adeguamento delle **strutture alberghiere alle disposizioni antincendio**;
- **imposta registro piani particolareggiati**: prorogato di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 %.

**Migliorie in corso d'opera per prima casa: IVA al 4%**

Agenzia Entrate  
 Risol. 22.02.2011, n. 22/E

L'IVA agevolata al 4% va applicata anche in caso di **migliorie richieste in corso d'opera**, a patto che sussistano le seguenti condizioni:

- realizzazione del fabbricato ex novo;
- destinazione prima casa;
- fabbricato non di lusso.

L'Agenzia, in risposta al quesito presentato da un socio di una cooperativa edilizia che aveva commissionato in corso d'opera interventi edili aggiuntivi migliorativi extra-capitolato, ha ricordato che "il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede al numero 36) della Tabella A, parte seconda, che l'aliquota del 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)."

Il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione **ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso**.

... segue

Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti "**prima casa**".

Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliori è in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa, **alle relative prestazioni è applicabile l'aliquota del 4%**.

**Rischio biologico: un utile documento da parte dell'ISPESL**

Sul sito **ISPESL ( INAIL - EX-ISPESL)** è stata aggiornata la sezione relativa ai **RISCHI** per la SALUTE e in particolare i **RISCHI BIOLOGICI**.

Nel documento vengono descritti i potenziali fattori di rischio (sorgenti animate e inanimate), le modalità di trasmissione (diretta, indiretta e attraverso l'aria), gli effetti sulla salute e i diversi tipi di patologia e, infine, le misure di prevenzione da adottare.

Nessun ambiente può essere considerato privo della presenza di agenti biologici, sia che si tratti di ambiente esterno (outdoor) che interno (indoor).

La casa è un ambiente nel quale ciascun individuo trascorre una parte più o meno rilevante del suo tempo.

Qui il "rischio biologico" è legato alla presenza di microrganismi (funghi, batteri, virus, parassiti, protozoi), acari della polvere, allergeni di derivazione vegetale e animale riscontrabili nell'aria, nella polvere, nelle strutture e negli arredi, negli impianti idrici e di condizionamento dell'aria, negli animali da compagnia, ed è influenzato da fattori fisici tra cui umidità e temperatura.

I soggetti potenzialmente esposti a tale rischio includono tutte le fasce di età, comprese le categorie più "deboli" come i bambini e gli anziani, che spesso passano la maggior parte della giornata tra le mura domestiche.

Gli effetti sulla salute causati dalla presenza dei contaminanti biologici sono classificabili in tre tipologie: infettivo, tossico e allergico e si possono manifestare con diversa intensità in relazione a vari fattori tra i quali le condizioni fisiche e la suscettibilità di ciascun individuo.

Il rischio biologico in ambito domestico può essere controllato e ridotto mediante interventi sia di tipo strutturale/impianistico sia con il rispetto di semplici norme igieniche e comportamentali da parte di coloro che vi abitano in casa.

Sono presenti anche diversi documenti di approfondimento:

- Allergeni di origine vegetale
- Allergeni di origine animale
- Batteri
- Biocontaminanti
- Virus

**Il titolare non è sempre responsabile in caso di infortunio sul luogo di lavoro**

Cass. Pen.  
03.02.2011, n. 4106

Il **titolare** di un'azienda che opera in diverse sedi non risponde penalmente di un infortunio sul luogo di lavoro **se esiste un direttore di stabilimento** e questi ha **poteri di spesa in materia di prevenzione antinfortunistica**.

Sarà il responsabile dell'unità produttiva che risponderà penalmente di un infortunio ad un lavoratore della sua sede, nei limiti di quelli che sono gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

... segue

Lo ha chiarito la **Cassazione Penale**, accogliendo il *ricorso presentato da un datore di lavoro, il quale era stato condannato nei precedenti due gradi di giudizio per l'infortunio di un operaio che era caduto da una scala mentre effettuava opere di manutenzione ad una pressa a iniezione, in quanto non sussisteva una delega a favore del direttore e non era stato nominato un responsabile per la sicurezza.*

È evidente che la responsabilità del direttore dell'unità produttiva è legata ai suoi poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza; egli sarà considerato come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli siano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni e relative conseguenze non saranno a lui ascrivibili.

Pertanto, nel caso in esame, **il direttore dello stabilimento**, rientrando l'intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva (alcune migliaia di euro), va considerato datore di lavoro in materia di sicurezza e non risulta necessaria la rigorosa prova della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento, in quanto lo stesso è da ritenersi responsabile a titolo originario e non per delega.

---

**Legge Regionale  
21.02.2011, n. 3**  
(BURL 25.02.2011 -  
suppl. al n. 8)

La L.R. 3/2011 ha introdotto alcune rilevanti modifiche ed integrazioni apportate al testo della **L.R. 12/2005**, Legge per il Governo del Territorio, ad opera del "*Collegato ordinamentale 2011 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative*", approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 15.02.2011 ed in particolare:

- Il **termine per l'approvazione del PGT** è stato nuovamente prorogato e fissato alla data del 31 dicembre 2012 (art. 25, comma 1). Tuttavia, all'art. 26, il comma 3 quater aggiunge che "*i Comuni che alla data del 30 settembre 2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all'approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l'approvazione dei piani già adottati alla medesima data*".
- Con la nuova formulazione dell'art. 4 e l'aggiunta dei commi da 3 bis a 3 sexies, trovano ora spazio all'interno della stessa LR 12/05 alcuni **principi in tema di VAS** già contenuti nelle più recenti Deliberazioni regionali in materia (L'autorità competente è individuata prioritariamente all'interno dell'ente cui compete l'adozione / approvazione del piano / programma e deve possedere i requisiti di: separazione rispetto all'autorità precedente; autonomia; competenza in materia ambientale), unitamente ad una più dettagliata elencazione dei compiti spettanti all'autorità competente (3 quater).
- L'art. 32 bis prevede che i Comuni sono tenuti a **corredare d'ufficio** le domande di permesso di costruire o le denunce di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di loro competenza.
- Viene infine introdotto, al comma 2 dell'art. 41, un nuovo titolo abilitativo, denominato "**comunicazione di eseguita attività**": Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all'interessato di presentare al Comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, una *comunicazione di eseguita attività* sottoscritta da un tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

**Corso per  
Ispettori di  
impianti termici**

Si comunica che il settore ecologia e ambiente della provincia di Como e l'Agenzia formativa della Provincia di Como promuovono un **corso per Ispettori di Impianti termici**, organizzato con Enea, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie Energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Il corso di **56 ore** si terrà **dal 23 MARZO all'8 APRILE 2011** presso il **Centro formazione professionale Monte Olimpino (Como) Via Bellinzona 88.**

Gli **esami finali** si terranno dal 3 al 5 maggio 2011.

Per informazioni: Tel. 031-571055 int. 224 031-574000 int. 224

e-mail [c\\_bernasoni@cfpcomo.it](mailto:c_bernasoni@cfpcomo.it)

**Cerco/offro  
lavoro**

GEOMETRA OFFRE LA PROPRIA COLLABORAZIONE.

Residenza: COMO

Conoscenza pacchetto office - Cad - internet.

Recapiti: Tel. 031-283952 Cell. 329-9773052

E-mail [andreazanini\\_zazzu@hotmail.it](mailto:andreazanini_zazzu@hotmail.it)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Paolo Bernasconi)

